



**CAPS**  
centro aiuto psico-sociale

---

# PROCEDURA WHISTLEBLOWING

**ADOTTATO DA C.A.P.S. - CENTRO DI AIUTO PSICOSOCIALE -  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ONLUS**

## STATO DELLE REVISIONI

Versione	Data	Descrizione
00		Emissione

## **SOMMARIO**

1. PREMESSA .....	1
2. SCOPO E FINALITÀ .....	2
3. DESTINATARI.....	2
4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....	2
5. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.....	3
5.1. Gestione del canale .....	3
5.2. Canale in forma scritta.....	3
5.3. Canale in forma orale .....	4
5.4. Gli elementi della segnalazione .....	4
5.5. L'attività del Gestore .....	4
5.5.1. Revisione di procedure o processi interni .....	6
5.6. L'invio della segnalazione ad un soggetto non competente.....	6
5.7. Le segnalazioni anonime.....	6
6. UTILIZZO DEL CANALE ESTERNO (ANAC) .....	6
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER .....	7
7.1. Tutela della riservatezza .....	7
7.2. Il trattamento dei dati personali.....	8
7.3. Protezione dalle ritorsioni .....	9
7.4. Limitazioni della responsabilità .....	10
8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE .....	11
9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....	11
10. DISPOSIZIONI FINALI .....	11

**PREMESSA**

La presente procedura è adottata ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Nella stesura del documento si è tenuto conto altresì delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» approvate dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (nel prosieguo, per comodità, «Linee Guida *whistleblowing*»).

Ai fini della presente procedura si intende per:

<b>Violazioni</b>	<i>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato</i>
<b>Segnalazione</b>	<i>La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni</i>
<b>Persona segnalante</b>	<i>La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo</i>
<b>Facilitatore</b>	<i>Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>
<b>Ritorsione</b>	<i>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
<b>Gestore del canale</b>	<i>Soggetto/i che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione).</i>

## **1. SCOPO E FINALITÀ**

La presente procedura ha lo **scopo** di:

- disciplinare e definire i presupposti del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, al fine di incentivarne l'utilizzo all'interno di C.A.P.S. - CENTRO DI AIUTO PSICOSOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS (di seguito, anche, "Società" o "C.A.P.S."),
- disciplinare e definire le procedure del canale esterno, nonché
- rendere note le tutele e le responsabilità previste dalla normativa.

La procedura di segnalazione è **finalizzata** a garantire:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto autore della violazione, ferma restando la disciplina delle indagini e dei procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria;
- la protezione del segnalante rispetto a possibili azioni di ritorsione o discriminazione conseguenti alla segnalazione.

È **esclusa** dalla presente procedura la disciplina delle divulgazioni pubbliche di cui all'art.15 del d.lgs. n.24/2023.

Resta altresì fuori dall'ambito della presente procedura il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società, per il tramite delle funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

## **2. DESTINATARI**

Sono **destinatari** della presente procedura, in quanto legittimati a effettuare una segnalazione, i soggetti così come indicati ex art. 3 del D.lgs. 24/2023. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3, art. 3 D.lgs. 24/2023, si applica anche nei casi previsti dal successivo comma 4.

## **3. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Costituiscono **oggetto di segnalazione** i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che di seguito si descrivono.

1. Violazioni di disposizioni normative nazionali
2. Violazioni di disposizioni normative europee

**Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:**

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

**Sono escluse dall'ambito:**

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni nazionali/europee su:

- informazioni classificate,
- segreto professionale forense,
- segreto professionale medico,
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,
- norme di procedura penale,
- autonomia e indipendenza della magistratura,
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica,
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

## **4. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

### **4.1. Gestione del canale**

La gestione del canale interno è affidata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un apposito Ufficio delle Segnalazioni, dotato delle competenze tecniche adeguate e di autonomia e indipendenza, funzionali e gerarchiche, rispetto a qualsiasi altro ufficio interno, composto dalla Referente Segreteria Tecnica *Dott.ssa V. Berloco* e dal Referente Progettazione *Dott. C. F. Signorile*, di seguito indicati unitamente quale "Gestore del Canale o Gestore".

### **4.2. Canale in forma scritta**

Il C.A.P.S. ha istituito un canale di segnalazione **scritta** che prevede, per il segnalante, l'utilizzo della posta ordinaria, nello specifico, mediante l'invio di lettere raccomandate. A tal fine, si allega alla presente procedura un modello di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

- nella prima devono essere inclusi i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
- nella seconda, deve essere descritto l'oggetto della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta sulla quale deve essere riportata all'esterno la dicitura "***Riservata al gestore della segnalazione***".

Tale busta deve essere inviata al seguente indirizzo: Via Barisano Da Trani n. 12 - Bari (BA).

La segnalazione dovrà essere protocollata in un registro separato da parte del Gestore.

Incombe sul segnalante l'obbligo di precisare se intende o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *whistleblower*.

#### **4.3. Canale in forma orale**

Al fine di agevolare il segnalante, è prevista, altresì, la possibilità di effettuare una segnalazione anche in forma orale, su richiesta del soggetto stesso, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (10/15 giorni dalla ricezione).

La richiesta di incontro deve pervenire a mezzo posta in busta chiusa, con la dicitura "Riservata", all'attenzione del Gestore del Canale presso Via Barisano Da Trani n. 12 - Bari (BA).

La richiesta di incontro deve contenere unicamente i dati di contatto del richiedente. I contenuti e gli elementi della segnalazione saranno indicati oralmente in sede di incontro, del quale sarà redatto e conservato apposito verbale dal Gestore.

#### **4.4. Gli elementi della segnalazione**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire una chiara comprensione delle **circostanze** ivi descritte. In particolare, dalla segnalazione devono potersi evincere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Ove disponibili, è opportuno allegare documenti idonei a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### **4.5. L'attività del Gestore**

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Gestore del canale deve occuparsi delle **attività** di seguito descritte.

- Inoltrare un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- verificare, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne la procedibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. A titolo esemplificativo, la segnalazione può essere archiviata, perché improcedibile, per:
  1. assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  2. contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
  3. documentazione allegata non appropriata o inconferente;
- dare seguito alle segnalazioni ricevute e mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.

La decisione sulla richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità della Soc. Resta fermo che tale richiesta non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione del tutto deficitaria: sul segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione del fatto illecito che intende portare all'attenzione della Società a tutela dell'integrità di quest'ultima;
- informare il segnalato esclusivamente nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione;
- fornire un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il Gestore del Canale ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, ritenga fondata la segnalazione, si rivolge immediatamente al Consiglio di Amministrazione o alle istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Al Gestore non spetta, infatti, l'accertamento delle responsabilità individuali di qualsiasi natura, né lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società e oggetto di segnalazione.

In ogni caso, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, il Gestore deve comunicare al segnalante:

- l'archiviazione;
- l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;

- i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, consistendo nella comunicazione delle informazioni relative alle attività sopra descritte che intende intraprendere e allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, il Gestore deve comunicarne gli esiti al segnalante.

#### **4.5.1. Revisione di procedure o processi interni**

Nei casi in cui una segnalazione non abbia comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, ma abbia messo in luce potenziali lacune o criticità all'interno di processi interni, il Gestore del Canale può richiedere la **revisione** di singole procedure.

#### **4.6. L'invio della segnalazione ad un soggetto non competente**

Qualora la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore, laddove dalla segnalazione sia dichiarata espressamente o sia desumibile la volontà del segnalante di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* (ad es. dal richiamo alla normativa in materia), questa è considerata "segnalazione whistleblowing" e, in quanto tale, deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore del Canale dandone contestuale notizia al segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, questa è considerata quale segnalazione ordinaria.

#### **4.7. Le segnalazioni anonime**

Le **segnalazioni anonime**, vale a dire quelle per le quali non è possibile risalire all'identità del segnalante, ove circostanziate, sono considerate segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, le misure di protezione per le ritorsioni si applicano:

- se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni;
- se il segnalante, successivamente identificato, ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni.

La Società è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione secondo la normativa vigente, rendendone possibile il reperimento nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC, successivamente, di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

## **5. UTILIZZO DEL CANALE ESTERNO (ANAC)**



Ferma restando la preferenza per il canale interno, è possibile ricorrere alla segnalazione esterna mediante un canale messo a disposizione da ANAC sul proprio portale istituzionale, alle condizioni previste ex art. 6 D.lgs. 24/2023.

Per le modalità di segnalazione attraverso il canale esterno si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC.

## **6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Il **sistema di protezione** previsto dal d.lgs. n. 24/2023 comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dalla Società in ragione della segnalazione effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il segnalante beneficia di tali tutele solo se al momento della segnalazione era in buona fede, ovvero aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Le su descritte misure di protezione si applicano altresì ai soggetti indicati al comma 5, art. 3 D.lgs. 24/2023.

### **6.1. Tutela della riservatezza**

Il C.A.P.S. garantisce la **tutela della riservatezza** prescritta dalla normativa vigente attraverso il rispetto dei seguenti principi:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- l'identità del segnalante è tutelata nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
- deve essere sempre fatto ricorso a strumenti di crittografia al fine di tutelare altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché quella del facilitatore che assiste il segnalante;
- deve essere garantita la riservatezza anche nel caso in cui la segnalazione sia effettuata, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore;

- la riservatezza del segnalante è tutelata anche quando – per qualsiasi motivo – la segnalazione perviene a personale diverso dal Gestore, al quale, comunque, la stessa va trasmessa senza ritardo.

È possibile rivelare l'identità del segnalante, previo consenso espresso dello stesso, inviando una richiesta scritta contenente le ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

## **6.2. Il trattamento dei dati personali**

La Società assicura la **tutela dei dati personali** non solo nei confronti del segnalante, ma anche degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto *"interessati"* dal trattamento dei dati.

I soggetti che trattano i dati personali acquisiti per via di una segnalazione *whistleblowing* sono tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione (non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione);
- assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad es. sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di modalità orali);
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo:

- al titolare del trattamento, laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento;
- al responsabile del trattamento, nel caso in cui la suddetta violazione sia commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

In tali casi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

Le persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Difatti, dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

### **6.3. Protezione dalle ritorsioni**

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per **ritorsione** si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».*

La ritorsione può manifestarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni che provocano o possono provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. È necessario che vi sia un nesso tra la segnalazione e la presunta ritorsione.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato in base a una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;

- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite;
- la segnalazione non è fondata su meri sospetti o “voci di corridoio”.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

**In difetto di tali condizioni:**

- le segnalazioni non rientrano nell’ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La comunicazione delle ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, **deve essere effettuata esclusivamente ad ANAC.**

Quest’ultima valuta l’intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione: ove il segnalante dimostri di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno, si presume che tale danno sia conseguenza della stessa. In tal caso, grava sull’autore della presunta ritorsione l’onere di dimostrare che questa non è in alcun modo connessa alla segnalazione. Tale inversione dell’onere della prova non opera per gli altri soggetti (facilitatori e altri soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo e hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante).

All’esito dell’istruttoria, in caso di accertamento della natura ritorsiva della misura, la stessa è dichiarata nulla e al responsabile sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa.

#### **6.4. Limitazioni della responsabilità**

Al segnalante sono garantite limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale;
- dei doveri di fedeltà e di lealtà;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Affinché operi l’esclusione della responsabilità devono ricorrere **cumulativamente due condizioni:**

- a. fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione;
- b. la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione in modo lecito delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso lecito alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, del segnalante non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## **7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo quanto previsto ex art. 20 D.lgs. 24/2023, le tutele di cui al § 7 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Pertanto, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

## **8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Della presente procedura viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione in una sezione apposita del sito web istituzionale della Società.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non disposto dalla presente procedura, si rinvia alle previsioni contenute nel d.lgs. n.24/2023.